



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 12 del 18 Luglio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A FIGC inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A FIGC inerente l'introduzione del comma 2 bis, all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A FIGC inerente la modifica del Regolamento dei Direttori Sportivi;

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A FIGC inerente la modifica dell' art. 11 quinquies delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A FIGC inerente il "valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica" per la stagione sportiva 2025/2026.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE n. 25** pubblicato dalla L.N.D. inerente il protocollo d'intesa FIGC-LND-AIA s.s. 2025/2026.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Art. 117 bis N.O.I.F. - RICHIESTE ACCOLTE				
MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
1099859	GAMBOA GONZALO NIC.	07/03/2002	A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	10/07/2025
15312897	CHECA ACOSTA DAVID J.	14/11/2001	A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	10/07/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 18 LUGLIO 2025

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire gli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL A)

ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE E RELATIVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

1. ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC (di seguito: “*Divisione*” o “*DCPS*”) stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione alle competizioni della stagione 2025/2026.

Le attività inerenti al processo di iscrizione alle competizioni e il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici e dei *Dirigenti anche con funzioni tecniche* (di cui all’art. 25 ter, comma 4, delle NOIF) della Divisione saranno effettuate per via telematica attraverso il Portale Servizi FIGC.

1.1 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS LIVELLO 1 – 2 – 3 – FUN&PLAY SPERIMENTALE (FPS) PER SOCIETÀ GIÀ AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Le richieste di iscrizione alle competizioni di livello 1 – 2 – 3 della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC **tra l’11 luglio e il 18 settembre (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la **variazione dell’organigramma**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche, che costituiscono l’organigramma della società DCPS al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L’approvazione del censimento depositato definisce il tesseramento dei componenti dell’organigramma alla data di deposito del censimento;

- b. effettuare l'**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell'apposita sezione "domanda di iscrizione" del Portale Servizi.
- c. Le richieste di iscrizione alle competizioni non agonistiche di livello "Fun&Play Sperimentale" della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio potranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC durante l'intera Stagione Sportiva 2025/2026.

1.2 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS DI LIVELLO 1 – 2 – 3 – FUN&PLAY SPERIMENTALE (FPS) PER SOCIETA' NON AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Le richieste di iscrizione alle competizioni della Divisione delle Società non affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC **tra l'11 luglio e il 18 settembre (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la procedura di **richiesta affiliazione DCPS**, inserendo i dati e i documenti richiesti dal Portale Anagrafe Federale FIGC;
- b. effettuare la **variazione dell'organigramma**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche, che costituiscono l'organigramma della società DCPS al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L'approvazione del censimento depositato definisce il tesseramento dei componenti dell'organigramma alla data di deposito del censimento;
- c. effettuare l'**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell'apposita sezione "domanda di iscrizione" del Portale Servizi.
- d. Le richieste di iscrizione alle competizioni non agonistiche di livello "Fun&Play Sperimentale" (FPS) della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio potranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC durante l'intera Stagione Sportiva 2025/2026.

2. ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

Entro il **21 ottobre 2025** la Divisione, esaminata la documentazione pervenuta per l'iscrizione alle competizioni della stagione sportiva 2025/2026, comunicherà in forma scritta alle società l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Divisione, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno ammesse alle competizioni potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Divisione alla Segreteria Generale della FIGC.

Il ricorso alla Segreteria Generale e la relativa documentazione dovranno essere depositati presso la Divisione entro il **24 ottobre 2025 (ore 18:00, termine perentorio)**.

La Segreteria Generale, entro il **29 ottobre 2025**, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle Società e alla Divisione l'esito dell'istruttoria, esprimendo parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sull'iscrizione alle competizioni sarà ratificata entro il successivo Consiglio Federale in calendario.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'iscrizione alle competizioni di competenza per la Stagione Sportiva di riferimento, è consentito ricorso ai sensi dell'attuale normativa vigente.

3. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

3.1 MODALITA' DI TESSERAMENTO

Le calciatrici e i calciatori tesserati per le Società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione sono qualificate/i nelle seguenti categorie:

1. Calciatrici e calciatori partecipanti alle attività di Calcio Sperimentale
 - a) "Giovani";
 - b) "Giovani Dilettanti";
 - c) "Non professionisti".

Sono qualificati “Giovani” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all'inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.

Sono qualificati “Giovani Dilettanti” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno e che non abbiano compiuto il 18° anno.

Sono qualificati “non professionisti” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che abbiano compiuto il 18° anno.

La/Il calciatrice/calciatore “giovane” e la/il calciatrice/calciatore “non professionista” sono vincolati alla società della Divisione per la quale sono tesserati per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono liberi di diritto, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Il tesseramento della/del calciatrice/calciatore “giovane dilettante” nel 16° anno, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2. Calciatrici e calciatori partecipanti alle attività di Calcio Paralimpico e Sperimentale

Le categorie di appartenenza delle calciatrici/calciatori partecipanti alle attività di Calcio Paralimpico sono disciplinate dai regolamenti delle Federazioni Internazionali Paralimpiche di competenza (WAFF, IFCPC).

Le attività di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale Servizi FIGC, secondo le seguenti modalità:

a. Procedura di primo tesseramento di calciatrice/calciatore nella DCPS

La società dovrà compilare la pratica “*Primo Tesseramento*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di tesseramento (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);

- documento d'identità (carta d'identità o passaporto);
- codice fiscale;
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).
- data di scadenza del certificato medico agonistico.

b. Procedura di aggiornamento di posizione calciatrice/calciatore svincolato (tesseramento di calciatrice/calciatore già tesserata/o per la DCPS)

La società dovrà compilare la pratica “*Aggiornamento di Posizione*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di aggiornamento di posizione (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).
- data di scadenza del certificato medico agonistico.

c. Procedura di tesseramento di Dirigente nella DCPS

La società dovrà compilare la pratica “*Variazione Organigramma*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- censimento aggiornato con l'inserimento dei nuovi Dirigenti;
- autocertificazione NOIF ex art. 22 bis per le nuove figure inserite.
- documento d'identità (carta d'identità o passaporto).
- Codice fiscale

3.2 TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO E VARIAZIONE DI LIVELLO

La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento presso la Divisione, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

a. Trasferimento di calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il trasferimento di una/un calciatrice/calciatore tesserata/o per una società partecipante alle competizioni organizzati dalla Divisione ad altra società partecipante alle medesime competizioni può avvenire, a titolo temporaneo o definitivo, depositando apposito modulo di trasferimento per via telematica, esclusivamente nei seguenti periodi di tesseramento:

- *Dal 1° agosto 2025 al 24 settembre 2025 (ore 18.00);*
- *dal 17 novembre 2025 al 3 dicembre 2025 (ore 18.00);*
- *dal 2 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026 (ore 18.00).*

Non sarà possibile, al di fuori di tali date, trasferire a nessun titolo calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

b. Tesseramento di calciatrici/calciatori (primo tesseramento) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il primo tesseramento di una/un calciatrice/calciatore mai tesserata/o in precedenza per una società della Divisione è consentito in qualsiasi periodo dell'anno. L'utilizzo dei suddetti calciatori sarà possibile a partire dal giorno successivo alla data di tesseramento, purché la domanda di tesseramento sia stata depositata entro il giorno precedente all'ultima giornata della fase regionale/interregionale della competizione. Si precisa che non si considerano "fase regionale/interregionale della competizione" eventuali playoff/finali regionali/finali interregionali.

c. Tesseramento di calciatrici/calciatori (tesseramento a seguito di svincolo) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Il tesseramento di una/un calciatrice/calciatore svincolata/o da una società della Divisione è consentito in qualsiasi periodo dell'anno, ma, ove si realizzi al di fuori dei periodi di tesseramento di cui alla precedente lettera a), l'utilizzo di tale calciatrice/calciatore nelle

competizioni della Divisione potrà avvenire solo a partire dal primo periodo di tesseramento successivo.

d. Trasferimento e variazione di livello di gioco di una/un calciatrice/calciatore appartenente alla medesima società

La variazione di livello di gioco all'interno di una stessa società può essere effettuata esclusivamente se il passaggio avviene da un livello più basso ad un livello più alto ed esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

Eccezionalmente, qualora ciò risulti necessario all'esito del Test Match, su insindacabile giudizio della Divisione, la variazione di livello di gioco potrà essere effettuata entro il giorno precedente all'inizio delle competizioni regionali.

È altresì ammesso il trasferimento ad altra squadra appartenente alla medesima società, iscritta alla medesima competizione e del medesimo livello di gioco, esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

e. Tesseramento di calciatrici/calciatori partecipanti alle gare di “Fun&Play Sperimentale”

Il tesseramento di una/un calciatrice tesserata/o per una società partecipante alle competizioni di Livello 3 organizzati dalla Divisione è valido anche per le attività non competitive di “Fun&Play Sperimentale”.

3.3. TERMINI ANNUALI RICHIESTI DA NORME REGOLAMENTARI

Vengono fissati i seguenti termini per le previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle NOIF (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo).

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- *dal 17 novembre 2025 al 3 dicembre 2025 (ore 18.00);*
- *dal 2 febbraio 2026 al 20 febbraio 2026 (ore 18.00).*

b) Art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia e liste di svincolo)

Le liste di svincolo per calciatrici/calciatori di società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale devono essere depositate per via telematica presso la Divisione nei seguenti periodi:

- *dal 11 luglio 2025 al 31 agosto 2025 (ore 18.00);*

Liste di svincolo suppletive:

- *dal 1 febbraio 2026 al 11 febbraio 2026 (ore 18.00).*

La decorrenza dello svincolo è fissata a far data dall'ultimo giorno dei periodi di deposito sopra indicati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso la Divisione, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 15 giugno 2026.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da mercoledì 1° luglio 2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente comunicato, il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC è disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della FIGC e

dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 30 aprile 2025, riportante la delibera di modifica dell'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- preso atto degli approfondimenti intervenuti con la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore giovanile e scolastico in ordine alle modalità attuative della norma stessa;
- ritenuto opportuno conseguentemente introdurre il comma 2 bis, all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di introdurre il comma 2 bis, all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 137 Sanzioni	Art. 137 Sanzioni
... <i>OMISSIS</i> ... 2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo. Ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica. ... <i>OMISSIS</i> ...	... <i>OMISSIS</i> ... 2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo. 2bis. Ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, su istanza di parte, per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica. La previsione di cui al precedente periodo si applica anche ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica. ... <i>OMISSIS</i> ...

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASIELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di modificare il Regolamento dei Direttori Sportivi;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 19 giugno 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti e il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare il Regolamento dei Direttori Sportivi secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DIRETTORI SPORTIVI

Art. 1

Elenco dei Direttori Sportivi

1. È istituito, presso la FIGC, l'Elenco dei Direttori Sportivi (di seguito "Elenco").
2. La Commissione Dirigenti Sportivi, di cui all'art. 11 *quinquies* delle NOIF (di seguito "Commissione"), provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Elenco.
3. Il Direttore Sportivo svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori, calciatrici o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e calciatrici, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, dei calciatori e delle calciatrici secondo le norme dettate dall'ordinamento della FIGC.
4. In ambito professionistico lo svolgimento dell'attività di Direttore Sportivo deve risultare da contratto.

Art. 2

Corsi per Direttori Sportivi organizzati dal Settore Tecnico della FIGC

1. I corsi per Direttore Sportivo organizzati dal Settore Tecnico hanno cadenza ordinariamente annuale.
2. La frequenza ai corsi consente di accedere all'esame di cui al successivo art. 4.
3. La Commissione, sentito il Settore Tecnico, definisce il modello di bando e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione ai corsi organizzati dal Settore Tecnico, nonché i programmi e le modalità di svolgimento di detti corsi.
4. Il Settore Tecnico cura la pubblicazione dei bandi ed individua il corpo docente di ciascun corso.

Art. 3

Corsi per Direttori Sportivi organizzati da Enti diversi dalla FIGC

1. I corsi per Direttore Sportivo possono essere organizzati anche da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o non accreditati da quest'ultima.
2. La frequenza ai corsi consente di accedere all'esame di cui al successivo art. 4.
3. L'accREDITAMENTO viene rilasciato dalla Commissione, su richiesta dell'Ente interessato, a condizione che siano rispettate le previsioni della "*Procedura di accreditamento delle iniziative formative per l'accesso all'esame a Direttore Sportivo*", approvata dalla Commissione, sentito il Settore Tecnico e pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.
4. La Commissione dispone la revoca dell'accREDITAMENTO qualora vengano meno le condizioni o i requisiti previsti, previa comunicazione all'Ente interessato delle ragioni per le quali si intende procedere alla revoca, concedendo un termine di quindici giorni per inviare eventuali osservazioni.
5. La richiesta di accREDITAMENTO non è obbligatoria. I corsi possono essere organizzati anche da Enti:
 - 1) che non abbiano inoltrato richiesta di accREDITAMENTO o che, pur avendola inoltrata, abbiano ricevuto dalla FIGC un riscontro negativo;

2) ai quali sia stato revocato l'accreditamento.

Art. 4

Esame per Direttore Sportivo

1. Possono partecipare all'esame presso il Settore Tecnico tutti coloro che abbiano conseguito un attestato di frequentazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi organizzati dal Settore Tecnico o da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o non accreditati da quest'ultima, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conseguimento di un titolo di studio non inferiore alla licenza media superiore;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) non aver riportato condanne a pene detentive, con sentenza passata in giudicato, superiori ad un anno per delitti non colposi;
- d) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti a procedura di liquidazione giudiziale;
- e) non essere stati assoggettati a provvedimenti di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC.

2. L'esame per Direttore Sportivo è organizzato, ordinariamente con cadenza annuale, dal Settore Tecnico che ne definisce, in collaborazione con le strutture federali competenti, le modalità di svolgimento e il programma didattico.

Le date delle prove d'esame sono stabilite annualmente e pubblicate sul sito istituzionale della FIGC.

3. Il programma didattico per sostenere l'esame sarà reso noto, sul sito istituzionale della FIGC, ordinariamente entro il 31 luglio di ciascun anno.

4. Le modalità di svolgimento della prova d'esame saranno rese note, sul sito istituzionale della FIGC, sessanta giorni prima della data fissata per sostenere la prova stessa.

5. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 6, a seguito del superamento dell'esame, l'interessato potrà richiedere l'iscrizione all'Elenco.

Art. 5

Commissione Esaminatrice

1. Per la valutazione della prova d'esame, è istituita una Commissione esaminatrice formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio federale, all'esito di apposita procedura di manifestazione d'interesse, pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.

2. Possono essere nominati componenti della Commissione esaminatrice coloro che abbiano maturato una esperienza pluriennale in organizzazioni sportive ricoperto incarichi tecnico-dirigenziali o che siano in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, economico-finanziaria o di management dello sport.

3. La Commissione esaminatrice resta in carica due anni e non è rinnovabile per più di due volte.

4. La carica di componente della Commissione esaminatrice è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione Dirigenti Sportivi prevista dalle NOIF.

Art. 6

Iscrizione all'Elenco

1. L'iscrizione all'Elenco comporta l'assunzione dello *status* di tesserato della FIGC.

2. La domanda di iscrizione all'Elenco, da formularsi su appositi moduli federali, può essere presentata alla Commissione da coloro che:

- a) abbiano superato l'esame di cui al precedente art. 4;
- b) non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 8, dichiarandone l'insussistenza;

c) attestino e comprovino il possesso dei requisiti di seguito elencati:

1. avere il godimento dei diritti civili;
2. non avere riportato condanne a pene detentive, con sentenza passata in giudicato, superiori ad un anno, per delitti non colposi;
3. non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o non essere stati sottoposti a procedura di liquidazione giudiziale;
4. non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della FIGC.

3. La domanda di iscrizione all'Elenco deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal superamento dell'esame. Trascorso tale termine decadenziale l'interessato potrà sostenere una nuova prova di esame.

4. Con la domanda di iscrizione all'Elenco l'interessato deve eleggere domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni variazione di detto indirizzo deve essere comunicata tempestivamente alla Commissione. In caso contrario, le comunicazioni si intenderanno effettuate presso l'ultimo domicilio fornito.

5. La Commissione comunica il provvedimento di avvenuta iscrizione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'interessato all'atto dell'iscrizione.

Art. 7

Sospensione e cancellazione dall'Elenco

1. La sospensione dall'Elenco è disposta dalla Commissione su richiesta motivata dell'interessato.

2. Il provvedimento di sospensione ha effetto a far data dalla comunicazione all'interessato ed è pubblicato sul sito istituzionale della FIGC.

3. L'interessato può in qualsiasi momento richiedere il ripristino dell'iscrizione nell'Elenco.

4. La cancellazione dall'Elenco è disposta dalla Commissione nei seguenti casi:

- a) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 6, comma 2;
- b) sopravvenienza, in costanza di un'iscrizione attiva, di una delle cause di incompatibilità di cui al successivo art. 8.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, la Commissione, prima di disporre la cancellazione, invia all'interessato una comunicazione contenente le ragioni per le quali si intende procedere alla cancellazione, concedendo un termine di quindici giorni per fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

6. Il provvedimento di cancellazione ha effetto a far data dalla comunicazione da parte della Commissione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'interessato all'atto dell'iscrizione.

Art. 8

Incompatibilità

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco sono incompatibili con la carica di componente degli organi di controllo di società sportive, con la qualifica di agente sportivo e comunque con qualunque incarico di mediazione c/o di assistenza nell'interesse di calciatori, calciatrici o di società, nonché con l'attività di calciatore, calciatrice, tecnico o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il Direttore Sportivo, che abbia superato il corso per Osservatore calcistico.

2. L'incompatibilità cessa dal giorno successivo al venir meno delle condizioni di cui al precedente comma 1.

3. I tecnici, non tesserati per alcuna società sportiva, che richiedano l'iscrizione nell'Elenco, dovranno, previamente sospendersi dall'Albo dei Tecnici istituito presso il Settore Tecnico. La permanenza in tale

Albo, anche in assenza di esercizio effettivo dell'attività di tecnico, è condizione preclusiva all'iscrizione nell'Elenco.

Art. 9

Efficacia dell'incarico in ambito federale

1. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la società sportiva professionistica o dilettantistica ha efficacia nell'ordinamento federale dal momento del tesseramento.

Art. 10

Disciplina della concorrenza

1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto economico con una società sportiva professionistica non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco, con altra società sportiva professionistica, salvo quanto disposto dagli eventuali Accordi Collettivi o quanto disposto nei Regolamenti delle Leghe professionistiche.

2. Il Direttore Sportivo, che abbia svolto l'incarico per una società sportiva dilettantistica, non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, tale attività per altra società sportiva dilettantistica partecipante ad un campionato della medesima categoria.

Art. 11

Divieti

1. Le società sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 3, devono avvalersi esclusivamente dell'opera di soggetti iscritti all'Elenco, fatta salva la possibilità di far svolgere le predette attività da componenti dei propri organi statutari, che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.

Art. 12

Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti

1. Il Direttore Sportivo deve osservare le norme e i regolamenti federali, improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede ed è soggetto, su deferimento della Procura federale, alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1, comma 3, in carenza di iscrizione all'Elenco comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale.

Norme Transitorie

I. Le società sportive dilettantistiche potranno avvalersi della attività dei Collaboratori della Gestione Sportiva che abbiano acquisito detta qualifica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

II. Al Collaboratore della Gestione Sportiva si applicano le disposizioni, per le parti di competenza, contenute nel Regolamento di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018.

III. Per i Collaboratori della Gestione Sportiva potranno essere previsti specifici corsi per accedere all'esame da Direttore Sportivo, organizzati dalla FIGC o da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o non accreditati da quest'ultima, secondo programmi didattici e modalità d'esame appositamente stabiliti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALIEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 11 *quinquies* delle NOIF;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 19 giugno 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti e il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 11 *quinquies* delle NOIF secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 11 quinquies **Commissione Dirigenti Sportivi**

1. È istituita presso la FIGC la **Commissione Dirigenti Sportivi**.
2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.
3. Tra i componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere individuati tra persone in possesso di specifica esperienza pluriennale in materia di formazione professionale, almeno due componenti devono essere in possesso di specifiche competenze in materie giuridiche e gli altri componenti devono aver maturato una esperienza manageriale pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali.
4. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
5. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. La **Commissione**, oltre all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dal **Regolamento dei Direttori Sportivi**, organizza, sulla base di specifiche esigenze formative, i corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, secondo i programmi e le modalità di svolgimento dalla stessa approvati.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 99, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, la pubblicazione annuale da parte della FIGC del "valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica", calcolato sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2024/2025 è stato di € 121,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 ha avuto un incremento dell'1,5%;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

il "valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica" di cui in premessa è stabilito, per la stagione sportiva 2025/2026, nella misura di € 123,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 25 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2025** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.

In ogni caso, l'Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete